

# SUPERBONUS, VERIFICHE DA CALARE NEL TEMPO

di **Giorgio Gavelli**

---

**D**all'estate del 2020 il superbonus ha catalizzato l'attenzione, non solo per le tante difficoltà tecniche e normative (peraltro in continua evoluzione), ma anche per i crescenti ostacoli alla circolazione dei crediti. È però il momento di guardare al futuro, quando cioè inizieranno i controlli che i piani operativi del Fisco e della Guardia di finanza preannunciano numerosi. In proposito ci sembra opportuno sottolineare due aspetti.

**1** Il primo riguarda la forte asimmetria di chiarimenti e informazioni tra chi ha dovuto operare in questi due anni e mezzo e chi, tra qualche mese, farà le verifiche. Oggi disponiamo di circolari (qualcuna di centinaia di pagine), un elevato numero di risposte a interpello (tantissime non pubblicate), interrogazioni parlamentari, documenti dell'Enea e della specifica Commissione costituita in senso al Consiglio superiore dei lavori pubblici, eccetera. Ma chi era "sul campo" a fine 2020 o nel 2021, mentre le norme venivano modificate a ogni decreto legge, doveva cercare le interpretazioni in gran parte nel proprio buon senso. Nodi anche

neuralgici della disciplina, oggi chiariti, costituivano enormi punti interrogativi mentre gli interventi erano già in corso, al punto che oggi, riguardando le pratiche iniziate allora, è difficile ricostruire il percorso logico che portò a determinate decisioni.

Questo scarto temporale tra attività e chiarimenti andrà tenuto ben presente al momento dei controlli, altrimenti – si consenta il paragone – il rischio è quello di applicare la tecnologia Var non durante le partite ma a campionato finito, decidendo solo in quel momento la classifica.

Andrà valorizzato il testo del comma 5-bis, articolo 119, del Dl 34/20: una disposizione che apparve superflua ma che, mai come in questo caso, potrebbe avere una sua funzione. Si stabilisce infatti che: violazioni meramente formali non comportano la decadenza delle agevolazioni; e nel caso in cui le violazioni riscontrate siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica solo al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione. È poco, ma è già qualcosa.

**2** L'altro aspetto da considerare è che l'attuale disciplina sulla distinzione tra crediti non spettanti o inesistenti non funziona (come dimostra il doppio rinvio alle Sezioni unite) e mal si adatta ai bonus edilizi. L'articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/97 definisce "inesistente" il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72. Ma per i crediti oggetto di cessione o di sconto in fattura non vi è alcun passaggio in dichiarazione, per cui il riscontro in sede di controllo

formale o liquidazione non c'è mai.

L'esperienza del credito d'imposta per ricerca e sviluppo dimostra come, nel dubbio, gli uffici contestino sempre la violazione più grave. Le premesse sono quindi le peggiori, in particolare per un'agevolazione pensata per i "privati" e che si è diffusa anche tra soggetti ben poco avvezzi ai recuperi fiscali. Piuttosto che ricadere in una sanatoria postuma, sarebbe opportuno riflettere su come orientare sin da subito le verifiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA